

**Interrogazione con richiesta di risposta scritta E-006994/2015 - 30-04-2015**  
**alla Commissione**  
Articolo 130 del regolamento  
**Mara Bizzotto (NI)**

Oggetto: Conseguenze dell'armonizzazione della disciplina sugli OGM in Europa e negli Stati Uniti in seguito alla conclusione del TTIP

Nella sua risposta E-002465/2015 all'interrogazione "Problema degli OGM nell'accordo di libero scambio UE-USA (TTIP)" la Commissione afferma che "le discussioni relative all'accordo TTIP non avranno ripercussioni sulla legislazione o sulle decisioni che gli Stati membri adotteranno in forza della stessa". Questo principio però contrasta con lo spirito dell'accordo che vuole "armonizzare" i principi che regolano la disciplina OGM in Europa e negli USA.

Preso atto che negli USA non esiste un registro pubblico degli OGM autorizzati perché essi non devono essere sottoposti a nessuna autorizzazione e considerato che gli USA non hanno un sistema trasparente e ferreo di etichettatura, può la Commissione comunicare come, una volta concluso l'accordo, intende garantire ai cittadini europei la trasparenza necessaria per procedere all'acquisto informato di prodotti alimentari?

IT  
E-006994/2015  
Risposta di Vytenis Andriukaitis  
a nome della Commissione  
(18.6.2015)

La Commissione rinvia l'Onorevole deputata alle risposte date alle interrogazioni scritte E-002504/2013<sup>1</sup>, E-005828/2014<sup>2</sup>, E-004430/2014<sup>3</sup> ed E-001081/2015<sup>4</sup>, in cui si precisa che i negoziati sul TTIP non modificheranno la legislazione dell'UE in materia di OGM.

In primo luogo, la procedura UE di autorizzazione degli OGM resterà in vigore. In secondo luogo, per quanto riguarda la trasparenza necessaria per consentire ai consumatori di procedere ad acquisti informati, la normativa dell'UE<sup>5</sup> obbliga ad etichettare i prodotti contenenti, costituiti o prodotti a partire da OGM, tranne nei casi in cui la presenza di OGM è inferiore allo 0,9 % ed è accidentale e tecnicamente inevitabile. Poiché i negoziati sul TTIP non modificheranno la legislazione dell'UE in materia di OGM, non ci saranno ripercussioni né su questa disposizione né sulla procedura UE di autorizzazione degli OGM.

---

<sup>1</sup> <http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2013-002504&language=IT>

<sup>2</sup> <http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2014-005828&language=IT>

<sup>3</sup> <http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=E-2014-004430&language=IT>

<sup>4</sup> <http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=P-2015-001081&language=IT>

<sup>5</sup> Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati; Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE.